



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0006185-10/10/2013-SC_VEN-T97-P

Posta elettronica certificata

CITTÀ DI ABANO TERME				
Titolo.....	Classe.....	Fascicolo.....		
1 0 OTT 2013				
Prot. n. 32284				
33	0067	03	09	18

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di
Abano Terme (PD)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di
Abano Terme (PD)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2011 - Comune di Abano Terme (PD).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 25 luglio 2013 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2011, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte del 14 giugno 2013 prot. n. 3945, venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con nota del 27 giugno 2013 prot. 4072 (acquisita al prot. C.d.c. n. 20986 del 27 giugno 2013). La risposta, tuttavia, non fa venir meno la criticità riscontrata in sede di istruttoria in relazione al ritardo nell'approvazione del rendiconto risultante dal frontespizio del questionario relativo al rendiconto 2011 e alla presenza di un volume elevato di residui vetusti come risulta dalla seconda Sezione del questionario relativo al medesimo rendiconto.

1. In relazione al primo profilo, nel ricordare che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) al cui ritardo o omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del richiamato D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, attribuiti al Governo, con diffida ad

adempiere ed eventuale nomina di commissario ad acta, la Sezione rileva inoltre la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 D. Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, T.U.E.L., quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448).

Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

Conclusivamente, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.


Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. 267/2000.

Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012) del D.lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

2. In relazione alla presenza di un elevato volume di residui si rileva quanto segue:

- i residui passivi sono relativi a ristrutturazione edifici finanziati da indebitamento e non sono stati movimentati negli ultimi due esercizi;
- quanto ai residui attivi se ne rilevano di vetusti di parte corrente pari a circa € 200.000,00 mentre per quelli di parte capitale un'incidenza di residui attivi vetusti sul totale residui complessivi di parte capitale pari al 40,01%.

Secondo quanto dichiarato dall'ente nella risposta istruttoria, questa Sezione prende atto che lo stesso sta effettuando una verifica straordinaria sia in parte capitale sia in parte corrente sull'attendibilità e l'effettiva esigibilità di detti residui. Si raccomanda perciò di completare detta operazione nel più breve tempo possibile, apportando le relative correzioni già nel bilancio di previsione 2013, valutando nel contempo la costituzione, o se già costituito l'adeguamento, di un fondo svalutazione crediti.



IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Giampiero Pizziconi



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'8 ottobre 2013, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
ott. Giampiero PIZZICONI	Referendario, relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il



SP

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Abano Terme (PD) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 14 giugno 2013 prot. n. 3945, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 27 giugno 2013 prot. 4072 (acquisita al prot. C.d.c. n. 20986 del 27 giugno 2013);



VISTA l'ordinanza presidenziale n. 109/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione, sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO necessario che il magistrato istruttore/relatore invii al Comune sopra indicato una specifica nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE


Che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Abano Terme (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2013.

Il magistrato relatore

Dott. Giampiero Pizziconi



Il Presidente

Dott. Claudio Iafolla



Depositato in Segreteria il
10/10/2012

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)



Ufficio URP - Foralosso Loredana

Da: veneto.controllo [veneto.controllo@cor-teconticert.it]

Inviato: giovedì 10 ottobre 2013 13:22

A: Comune Abano Terme

Oggetto: Trasmissione delibera n. 286_2013_PRSE e relativa lettera di raccomandazione_Comune di Abano Terme

Allegati: 286_2013_PRSE_Abano Terme_R2011.pdf; 286_2013_PRSE_Abano Terme_R2011_nota magistrato.pdf

Si inviano, in allegato, gli atti di cui all'oggetto.

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

La Segreteria
tel. 041.2705.411

Meneghini Beatrice

Da: Meneghini Beatrice [ufficioentrate@abanoterme.net]
Inviato: mercoledì 16 ottobre 2013 14:02
A: 'Giovanni Zampieri'; 'Eva Contino'
Cc: 'Caterina Stecca'; 'sindaco@abanoterme.net'; 'Avvocato Sabrina Moretto'
Oggetto: I: TRASMISSIONE DELIBERA CORTE DEI CONTI RELAZIONE ORGANO DEI REVISIONE RENDICONTO 2011
Allegati: DELIBERA 286_2013 E RACCOMANDAZIONE.pdf

In relazione alla delibera della Corte dei Conti e relativa raccomandazione che ho provveduto ad inoltrare al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, comunico che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 33/2013 il provvedimento va pubblicato anche nel sito del Comune sezione "Amministrazione Trasparente":

Buon lavoro
Beatrice

COMUNE DI ABANO TERME
Ufficio Ragioneria
Beatrice Meneghini
tel. 049 8245225 - fax. 049 8245251

Le informazioni contenute in questo messaggio (comprensivo di eventuali allegati) sono riservate e confidenziali; ed è ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio, Vi preghiamo di non leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni documento ad esso allegato e di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefono. È vietata la duplicazione e/o l'utilizzo del presente messaggio e di ogni documento allegato, così come la relativa divulgazione, senza l'espressa autorizzazione del mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del D.Lgs. 196/03 e alla legislazione europea.

Da: Meneghini Beatrice [mailto:ufficioentrate@abanoterme.net]
Inviato: mercoledì 16 ottobre 2013 13:03
A: 'Dott.ssa Mara Berto'; 'tosato@inwind.it'; 'studio@mortandello.it'
Cc: 'Caterina Stecca'; 'Emilio Benetello'
Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERA CORTE DEI CONTI RELAZIONE ORGANO DEI REVISIONE RENDICONTO 2011

In allegato trasmetto quanto è pervenuto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto relativa all'oggetto.

Buon lavoro
BEATRICE

COMUNE DI ABANO TERME
Ufficio Ragioneria
Beatrice Meneghini
tel. 049 8245225 - fax. 049 8245251

Le informazioni contenute in questo messaggio (comprensivo di eventuali allegati) sono riservate e confidenziali; ed è ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio, Vi preghiamo di non leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni documento ad esso allegato e di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefono. È vietata la duplicazione e/o l'utilizzo del presente messaggio e di ogni documento allegato, così come la relativa divulgazione, senza l'espressa autorizzazione del mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del D.Lgs. 196/03 e alla legislazione europea.